

Gli esempi

IL CASO

La proroga oltre i 12 mesi

Una società del settore commercio ha stipulato un contratto a termine con decorrenza 1° agosto 2023 per nove mesi e vorrebbe prorogarlo ora per ulteriori nove. In questo caso, è necessario apporre la causale?

LA SOLUZIONE

Sì, l'indicazione della causale è necessaria, in quanto viene superato il limite massimo di 12 mesi per la cosiddetta acausalità del contratto a tempo determinato. La causale potrà essere apposta solo per i casi previsti dal contratto collettivo nazionale del commercio, recentemente rinnovato.

La proroga fino a 12 mesi

Una società del settore metalmeccanico ha stipulato un contratto a termine con decorrenza 1° luglio 2023 per nove mesi e vorrebbe prorogarlo per ulteriori tre mesi. È necessario apporre la causale?

No, non è necessario apporre la causale perché il contratto non supera i 12 mesi. Se si decidesse di prorogare il contratto oltre i 12 mesi sarebbe necessaria la causale: le esigenze tecniche, organizzative o produttive dovrebbero essere dettagliate nel contratto.

Stop alla proroga dopo 24 mesi

Una società intende stipulare un contratto a termine di sei mesi con un lavoratore che ha già svolto, per la stessa mansione, 20 mesi di lavoro a termine per la stessa società. Si deve apporre la casuale?

Salvo diversa previsione del contratto collettivo, in questo caso il nuovo contratto a termine non può essere validamente stipulato in quanto si superano i 24 mesi, periodo massimo per l'utilizzo del contratto a tempo determinato fra lo stesso datore e lo stesso lavoratore.

Neutralizzati i periodi prima del 5 maggio 2023

Una società intende stipulare un contratto a termine di 12 mesi con un lavoratore che, fino al 5 maggio 2023, aveva svolto già sei mesi di contratto per la stessa mansione. È necessario indicare la causale?

No, non è necessario. I contratti a termine stipulati fino al 5 maggio 2023 sono "neutralizzati" e non si computano ai fini del raggiungimento dei 12 mesi. Di conseguenza, il contratto potrà essere "a- causale" fino a 12 mesi, fermo restando il limite massimo di 24 mesi.